

Penale Sent. Sez. 4 Num. 5356 Anno 2020

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: CENCI DANIELE

Data Udiienza: 19/12/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:



avverso l'ordinanza del 17/06/2014 della CORTE APPELLO di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG

A handwritten signature in black ink, consisting of a long diagonal stroke followed by a wavy horizontal line.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 17 giugno 2019, ha rigettato l'istanza del 28 maggio 2019, nell'interesse di [REDACTED] protesa alla rescissione del giudicato in reazione alla sentenza del Tribunale di Alessandria del 28 novembre 2017, irrevocabile il 30 marzo 2018, con cui è stato riconosciuto responsabile del reato di furto consumato aggravato commesso il 22 febbraio 2014, e quindi condannato alla pena di giustizia, sul presupposto della mancata conoscenza da parte dell'imputato, del processo in questione.

La Corte territoriale, esaminati gli atti, ha ritenuto sussistere la prova che l'imputato abbia a suo tempo ricevuto sia l'avviso di conclusione delle indagini preliminari che il decreto di citazione a giudizio.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge (artt. 629-bis, comma 3, e 127 cod. proc. pen.) per omessa fissazione dell'udienza camerale che era – si ritiene – necessaria e conseguente violazione del diritto al contraddittorio. Chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria ex art. 611 cod. proc. pen. del 19-20 novembre 2019 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Risulta, infatti, dall'esame degli atti di causa, cui è possibile l'accesso diretto da parte del Collegio, atteso il tipo di vizio denunciato, omessa da parte della Corte territoriale, che ha provveduto *de plano*, la fissazione e la celebrazione della udienza camerale, prescritta dall'art. 127 cod. proc. pen. La conseguente nullità per lesione del diritto di difesa è stata tempestivamente dedotta.

5. Si impone, pertanto, la statuizione in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Torino, per l'ulteriore corso.

Così deciso il 19/12/2019.